

Oggetto: Annullamento, revoca e/o, comunque, ritiro, in via di autotutela, della deliberazione n. 1333 del 25/7/2013, recante la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva da parte della capofila AOU di Cagliari della gara a procedura aperta, in unione d'acquisto, per l'affidamento del servizio di portierato, custodia e fattorinaggio da espletare presso le sedi dell'AOU di Cagliari (LOTTO 1) e della ASL di Cagliari (LOTTO 2).

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott. Sergio Salis

Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;

PREMESSO che con proprie deliberazioni n. 1151 del 6/11/2007 e n. 162 del 17/12/2007, rispettivamente, l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari avevano determinato di procedere congiuntamente all'acquisto di beni e servizi, nell'ambito del processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e degli Enti promosso dalla Regione;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- la deliberazione n. 1233 del 30/10/2009, con la quale la ASL di Cagliari aveva dato mandato all'AOU di Cagliari di provvedere all'espletamento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento congiunto della procedura di gara per l'affidamento dei servizi relativi alla vigilanza armata, alla videosorveglianza, al portierato e alla custodia delle strutture immobiliari, nonché ad altri servizi generali e amministrativi connessi di cui al CCNL applicabile al personale delle imprese esercenti servizi integrati/multiservizi;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'AOU di Cagliari n. 196 del 27/2/2012, con la quale era stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta, articolata in due lotti distinti in funzione dell'amministrazione contraente, per l'affidamento del servizio di portierato, custodia e fattorinaggio da espletare presso le sedi dell'AOU di Cagliari e della ASL di Cagliari, in unione di acquisto, con aggiudicazione da determinarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'AOU di Cagliari n. 72 del 24/1/2013, con la quale erano stati aggiudicati definitivamente entrambi i lotti della gara indetta con la citata delibera n. 196 del 27/2/2012;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'AOU di Cagliari n. 274 dell'11/4/2013, con la quale era stata proclamata l'esecutività dell'aggiudicazione definitiva disposta con la citata deliberazione n. 72/2013;
- la deliberazione n. 1333 del 25/7/2013, con la quale la ASL di Cagliari ha preso atto degli esiti della gara indetta dall'AOU di Cagliari autorizzando, conseguentemente, la stipula del contratto con il costituendo R.T.I. PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari - SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l., aggiudicatario del lotto di pertinenza della ASL di Cagliari;



- EVIDENZIATO** che in esecuzione della citata deliberazione n. 1333 del 25/7/2013, l'Azienda ha quindi dato avvio al procedimento finalizzato alla stipula del contratto con il costituendo R.T.I. PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari - SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l.;
- PRESO ATTO** che in fase precontrattuale, nel corso della quale sono state esaminate con il R.T.I. PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari - SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l. diverse bozze del contratto da stipulare, si è avuta notizia dello stato di agitazione indetto da parte delle OO.SS. dei dipendenti dell'impresa cessante, che ritengono il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati sia non conforme e inapplicabile al servizio di portierato, custodia e fattorinaggio da svolgersi presso le sedi della ASL di Cagliari;
- DATO ATTO** che l'Azienda ha ritenuto opportuno chiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari un autorevole parere sul CCNL applicabile al caso di specie, tenendo conto che ai dipendenti della ditta cessante è attualmente applicato il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi integrati/multiservizi;
- VISTA** la nota n. prot. 1685 del 14/01/2014, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro ha espresso con chiarezza il proprio parere circa l'inapplicabilità del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati al servizio di portierato, custodia e fattorinaggio da svolgersi presso le sedi della ASL di Cagliari, sottolineando l'infungibilità dei due diversi CCNL anche in termini di mansioni;
- DATO ATTO** che nota n. prot. PG/2014/7224 del 21/01/2014, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, l'Azienda ha trasmesso il parere della Direzione Provinciale del Lavoro all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e al Presidente della Commissione di gara e RUP, per i rispettivi provvedimenti di competenza, specificando al contempo all'aggiudicatario R.T.I. PEGASO - SISTEMI DI SICUREZZA che la stipula del contratto doveva intendersi sospesa;
- DATO ATTO** che in considerazione del predetto autorevole parere della Direzione Provinciale del Lavoro, alla quale competono anche compiti ispettivi in merito alla corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale in materia di lavoro, l'Azienda ha comunque sottoposto al raggruppamento aggiudicatario una bozza di contratto che richiama espressamente l'applicabilità del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi integrati/multiservizi;
- ATTESO** che con ricorso n. 197/2014, promosso nanti il T.A.R. Sardegna, l'aggiudicatario R.T.I. PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari - SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l. ha chiesto al giudice amministrativo l'annullamento della nota con la quale la ASL di Cagliari aveva comunicato la sospensione del procedimento di stipula del contratto;
- VISTA** la sentenza n. 797/2014, con la quale il T.A.R. Sardegna ha accolto il ricorso proposto dall'aggiudicatario R.T.I. PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari - SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l.;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 1789 del 4/12/2014, con la quale l'Azienda ha conferito all'Avv. Sergio Segneri l'incarico di tutelare e difendere l'Azienda nel giudizio di secondo grado promosso nanti il Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensione, e/o riforma della citata sentenza del T.A.R. Sardegna n. 797/2014;
- EVIDENZIATO** che il recepimento dell'aggiudicazione adottata dall'azienda capofila era stato formalizzato al fine di evitare di esporre la ASL a un contenzioso dagli esiti incerti, con possibili gravi conseguenze sul piano risarcitorio nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, pur nella consapevolezza che la procedura di gara condotta dall'AOU era censurabile sia per profili inerenti la coerenza con il mandato assegnato che per profili di legittimità in relazione al giudizio sulla congruità dell'offerta presentata dal costituendo R.T.I. aggiudicatario;

PRECISATO

che le censure rilevate dalla S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica in merito agli esiti della gara indetta e aggiudicata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in particolare, si fondano sui seguenti elementi:

- la *lex specialis* della gara, elaborata attraverso un lavoro congiunto e condiviso tra i funzionari degli uffici delle due amministrazioni in unione d'acquisto, conteneva una specifica clausola sociale, espressa nell'articolo 18 del capitolato speciale, che imponeva alla ditta aggiudicataria di assumere la forza lavoro impiegata dall'impresa cessante, secondo quanto previsto al riguardo dall'art. 4 del CCNL del 19/12/2007 per il personale dipendente da imprese di servizi integrati/multiservizi;
- il richiamo al CCNL applicabile al personale delle imprese esercenti servizi integrati/multiservizi era già stato espressamente esplicitato anche nelle premesse della deliberazione n. 1233 del 30/10/2009, avente ad oggetto la delega all'AOU di Cagliari per l'espletamento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento congiunto della procedura di gara per l'affidamento dei servizi relativi alla vigilanza armata, alla videosorveglianza, al portierato e alla custodia delle strutture immobiliari, nonché agli altri servizi generali e amministrativi connessi;
- nello specifico contesto del capitolato speciale della gara di cui all'oggetto, inoltre, sono diversi i richiami al citato CCNL per il personale dipendente da imprese di servizi integrati/multiservizi:
 - l'articolo 13, in particolare, evidenzia che nella determinazione dell'importo dell'appalto si è fatto riferimento al medesimo CCNL vigente per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
 - l'articolo 17, inoltre, prescrive che l'aggiudicatario applicherà integralmente ai propri dipendenti i contenuti economico-normativi di cui alla contrattazione nazionale di categoria e si obbligherà ad applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali al momento vigenti e in vigore nel periodo corrispondente alla durata dell'appalto, precisando che l'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle norme di Legge e Regolamentari e degli Accordi ulteriormente applicativi vigenti in tema di salvaguardia occupazionale previsti dal CCNL del 19.12.2007 per il personale dipendente da imprese di servizi integrati/multiservizi e, in particolare, alla norma contenuta all'art. 4 dello stesso;
- il RUP, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, aveva fornito chiare delucidazioni in risposta ad uno specifico quesito formulato da un'impresa concorrente, indicando quale contratto collettivo applicabile ai servizi in appalto il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, pubblicando contestualmente anche alcune tabelle integrative della documentazione di gara sul sito internet www.aoucagliari.it;
- sempre sul sito internet www.aoucagliari.it, inoltre, erano state pubblicate le tabelle contenenti l'elenco del personale dipendente dell'impresa cessante, con l'indicazione delle mansioni espletate, dei livelli, degli scatti di anzianità e delle ore lavorative settimanali effettivamente dedicate ai servizi in appalto;
- in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata, l'azienda capofila ha ritenuto accettabili le giustificazioni prodotte dal raggruppamento aggiudicatario, che risultano incentrate sull'applicazione del diverso CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, che regola tuttavia situazioni del tutto estranee alla natura delle prestazioni oggetto dell'appalto;

EVIDENZIATO

che l'applicabilità del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati si fonda sul presupposto necessario che il datore di lavoro sia proprietario degli immobili in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, risultando quindi del tutto infungibile rispetto al C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che implica lo svolgimento delle prestazioni contrattuali presso strutture di terzi;

CONSIDERATO

che per i dipendenti da proprietari di fabbricati non è rinvenibile alcuna clausola di salvaguardia per il caso di cessazione dell'appalto, in quanto ipotesi non pertinente, mentre sono espressamente previste specifiche tutele per i lavoratori in caso di trasferimento di proprietà dello stabile: l'art. 124 dell'accordo di rinnovo di tale CCNL,



sottoscritto in data 12/11/2012, infatti, prevede espressamente che "il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere";

- EVIDENZIATO** che l'assenza di una clausola di salvaguardia assimilabile a quella dell'art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi priverebbe i lavoratori delle attuali garanzie, esponendoli al rischio concreto di essere licenziati alla fine dell'appalto;
- ATTESO** che l'offerta del costituendo raggruppamento aggiudicatario, al contrario, risulta giustificata sul diverso CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, che prevede un costo orario nettamente inferiore, mentre sarebbe decisamente anomala – quindi, da escludere in quanto inaffidabile – in applicazione del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- TENUTO CONTO** che le disposizioni del capitolato speciale e gli specifici chiarimenti forniti dalla stazione appaltante inducevano i concorrenti a ritenere chiaramente obbligatoria l'applicazione del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con la conseguenza di dover tener conto, in fase di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi all'obbligatoria assunzione della forza lavoro dell'impresa cessante come derivanti dall'applicazione di quello specifico contratto collettivo nazionale di lavoro;
- RITENUTO** che ammettere invece la giustificazione della congruità delle condizioni economiche offerte sulla base di un CCNL diverso da quello indicato nel capitolato speciale (oltre che dal RUP in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti), si configura come un'aperta violazione della *par condicio* dei concorrenti, facendo venir meno la base comune di presupposti economico-giuridici su cui si sarebbe dovuto fondare il confronto concorrenziale e alterando, di fatto, le dinamiche e l'esito stesso della gara;
- TENUTO CONTO** del notevole lasso di tempo trascorso dall'indizione della gara e degli intervenuti cambiamenti organizzativi, con particolare riferimento al fatto che rispetto al complessivo monte orario annuale originariamente previsto in capitolato (67.444 ore), stante la cessazione dei servizi di portierato e custodia svolti nell'ambito del contratto di *global service* attivo presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari, risultano necessari servizi aggiuntivi per ulteriori 27.040 ore annuali, con un incremento superiore al 40% dell'importo stimato dell'appalto;
- EVIDENZIATO** che le caratteristiche sostanziali dei servizi da esternalizzare sono mutate in misura rilevante, in virtù delle circostanze dianzi descritte, imponendo a questa amministrazione di procedere ad un sostanziale riesame e ad una modifica del contratto d'appalto e del relativo capitolato speciale, ormai inadeguati a soddisfare le attuali esigenze di gestione dei servizi di portierato, custodia e fattorinaggio;
- EVIDENZIATO** che pur tralasciando i vizi di legittimità sopra evidenziati in merito alla procedura di gara, la stipula del contratto con l'aggiudicatario R.T.I. PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari - SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l. non garantirebbe il soddisfacimento delle mutate necessità aziendali;
- VISTA** la comunicazione in data 23/12/2014, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale anche l'Avv. Segneri, legale incaricato di tutelare e difendere l'Azienda nel giudizio di secondo grado promosso nanti il Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensione, e/o riforma della citata sentenza del T.A.R. Sardegna n. 797/2014, segnala la necessità di ritirare in autotutela il provvedimento che recepisce le risultanze della gara espletata in unione d'acquisto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- RITENUTO** che per tutti i profili sopra evidenziati risulta preminente l'interesse pubblico al ritiro dell'atto col quale la ASL di Cagliari ha preso atto degli esiti della procedura di gara condotta dall'AOU di Cagliari;



RITENUTI

sussistenti i presupposti per l'annullamento e la revoca in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della deliberazione n. 1333 del 25/7/2013, con la quale la ASL di Cagliari ha preso atto degli esiti della gara indetta dall'AOU di Cagliari, nonché di tutti gli altri atti connessi e successivi, anche al fine di prevenire e scongiurare in capo all'Azienda eventuali maggiori pretese risarcitorie da parte dell'aggiudicatario R.T.I. PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari - SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l.;

ATTESO

che tutte le integrazioni, modifiche e aggiornamenti necessari a garantire le predette esigenze saranno disposte mediante l'indizione di una nuova gara d'appalto alla quale si provvederà con separato atto;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di annullare, revocare e/o, comunque, ritirare, in via di autotutela, la deliberazione n. 1333 del 25/7/2013, recante la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva da parte della capofila AOU di Cagliari della gara a procedura aperta, in unione d'acquisto, per l'affidamento del servizio di portierato, custodia e fattorinaggio da espletare presso le sedi dell'AOU di Cagliari (LOTTO 1) e della ASL di Cagliari (LOTTO 2);
- 2) che per effetto dell'annullamento e revoca e/o, comunque, del ritiro disposto con il seguente atto devono in ogni caso ritenersi annullati e/o, comunque, privi di ogni effetto, tutti gli atti, anche se non espressamente richiamati dal precedente punto 1), connessi o conseguenti al provvedimento sopra citato;
- 3) di dare atto che l'indizione della nuova gara d'appalto e l'approvazione del nuovo capitolato speciale per l'esternalizzazione dei servizi di portierato, custodia e fattorinaggio per le strutture della ASL di Cagliari sarà disposta con successivo atto deliberativo;
- 4) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Sergio Salis)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Ugo Sironi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Savina Ortu)



Resp.le Serv. Gen. Alb. e Log./R.P.



Serv. Gen. Alb. e Log./E.A.

